

Bilanci super semplificati per le micro società di capitali

Data Articolo: 07 Settembre 2015

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

A partire dal **2016**, per le società di capitali di ridotte dimensioni, il **bilancio** resta pubblico ma limitato ai soli schemi di stato patrimoniale e conto economico. È quanto prevede il nuovo articolo 2435 ter introdotto in recepimento della direttiva contabile 34/13 che si aggiunge alle regole per la redazione dei **bilanci in forma ordinaria e di quelli in forma abbreviata**.

Il nuovo **rendiconto semplificato** potrà essere applicato a quelle micro-imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale pari a euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 350.000;
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il **bilancio in forma abbreviata** applicando gli stessi criteri di valutazione.

Le micro società di capitali sono inoltre esonerate dal **rendiconto finanziario**, dalla **relazione sulla gestione** e dalla **nota integrativa**: quest'ultimo aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**.

L'esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all'art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:

- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

L'esonero dalla relazione sulla gestione è legato all'indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (ex art. 2423, quinto comma del codice civile) nonché le nuove regole in tema *fair value* rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, numero 11bis).

L'applicazione delle semplificazioni è legata al verificarsi di precisi limiti dimensionali e l'ultimo comma dell'art. 2435 ter prevede l'uscita dal regime agevolato quando le micro società, per due esercizi consecutivi, superano due fra i tre limiti indicati con relativo obbligo di redigere il **bilancio in forma ordinaria o abbreviata**.

Resta immutato il principio della pubblicità del documento di rendicontazione che, unitamente al verbale che ne attesta l'approvazione dei soci, dovrà continuare a essere depositato presso il competente registro delle imprese.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN